

SEGRETERIA NAZIONALE

La 1^a Commissione Affari Costituzionali Senato della Repubblica, il 22 settembre 2026 ha detto SI alla **CONTRORIFORMA DELLA POLIZIA LOCALE**

Lo avevamo detto “Occhio ai lavori della Commissione”, da ieri, 22 settembre, il Governo e i partiti politici della maggioranza, hanno detto SI al DDL Piantedosi senza apportare alcuna modifica (tutti gli emendamenti sono stati respinti) rispetto al testo votato alla Camera dei deputati, approvando la rinominata “schiforma”.

La Commissione, con il benestare del Ministero dell'interno, ha accolto alcuni Ordini del Giorno che impegnano il Governo, ovvero il Ministero dell'Interno, nell'esercizio della delega (futuri decreti attuativi), di

“VALUTARE L'OPPORTUNITA'....”

Come alla Camera, i Senatori della maggioranza (Fdl – LEGA – FI) hanno rinunciato all'esercizio della potestà legislativa, sopprimendo i loro stessi disegni di legge depositati alla Camera e al Senato che, a loro dire, sono assorbiti dal testo Piantedosi (così proporrà il Relatore nella votazione finale),

DOPO LA BEFFA CI PRENDONO ANCHE PER MENTECATTI

Dopo quaran'anni di lotte sindacali, infinite audizioni, promesse elettorali, la categoria si meritava la controriforma?

Il CSA RAL Dipartimento Polizia Locale, l'OSPOL e tutte le componenti, dal 2015 (scioperi nazionali: 2015 – 2016 – 2019 - 2026) hanno intensificato la lotta sindacale per una vera Riforma Ordinamentale della Polizia Locale condivisa dalla categoria, per il riconoscimento dello status giuridico e contrattuale, piene tutele previdenziali – infortunistiche – assistenziali – tutela legale, come le Forze di Polizia dello Stato ad ordinamento civile, ancor di più rimarcate nello sciopero nazionale del 12 giugno 2026, unitamente ai Sindacati e alle principali Associazioni di categoria, dopo il vergognoso SI alla “schiforma” espresso dai deputati il 14 maggio 2026 in aula.

L'ULTIMA POSSIBILITA'

Ora il testo dovrà essere votato in aula (si è in attesa di conoscere la data), una piccolissima speranza che la politica (i partiti di maggioranza) faccia un passo indietro e che i sindacati e le associazioni diano voce alla categoria e non alla politica.

SEMPRE DALLA PARTE DELLA CATEGORIA

Contrariamente ai citati sindacati e associazioni che hanno scelto la politica, NOI siamo con la categoria, con le donne e uomini della Polizia Locale che pretendono Dignità e Tutele. Troppo? No, è il minimo che lo Stato deve garantire.

Di seguito il resoconto della seduta del 22/09/2026 e gli ordini del giorno approvati e il Testo della riforma Piantedosi

Legislatura 19^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 533 del 22/09/2026

(1903) *Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale*, approvato dalla Camera dei deputati

(610) **BALBONI** e altri. - *Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale*

(704) **ROMEO** e altri. - *Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale*

(883) **GASPARRI** e altri. - *Nuovo ordinamento della polizia locale*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 settembre scorso.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, essendo stata esaurita nella precedente seduta la fase di votazione degli emendamenti, si procederà ora all'esame degli ordini del giorno.

Dà quindi la parola al sottosegretario Iannone per l'espressione dei pareri.

Il sottosegretario **IANNONE** esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1903/5/1, G/1903/7/1 e G/1903/8/1.

Esprime parere favorevole condizionato ad una proposta di riformulazione di cui dà lettura sugli ordini del giorno G/1903/1/1, G/1903/2/1, G/1903/3/1, G/1903/4/1, G/1903/11/1, G/1903/13/1, G/1903/17/1, G/1903/18/1 e G/1903/19/1.

Esprime, poi, parere di accoglimento, come raccomandazione, sull'ordine del giorno G/1903/6/1.

Formula un invito al ritiro degli ordini del giorno G/1903/10/1, G/1903/12/1, G/1903/14/1, G/1903/15/1, G/1903/16/1.

Esprime, infine, parere contrario sull'ordine del giorno G/1903/9/1.

Il relatore **DELLA PORTA** (*FdI*), accogliendo l'invito del Governo, riformula l'ordine del giorno G/1903/1/1, in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto.

La senatrice **PUCCIARELLI** (*LSP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del Governo, riformula l'ordine del giorno G/1903/2/1, in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto.

Il senatore **LISEI** (*FdI*), accogliendo l'invito del Governo, riformula l'ordine del giorno G/1903/3/1, in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto.

Successivamente, accogliendo l'invito del Governo, riformula l'ordine del giorno G/1903/4/1, in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto.

L'ordine del giorno G/1903/5/1 risulta accolto, mentre l'ordine del giorno G/1903/6/1 risulta accolto come raccomandazione.

Vengono quindi accolti gli ordini del giorno G/1903/7/1 e G/1903/8/1.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'ordine del giorno G/1903/9/1.

L'ordine del giorno G/1903/10/1 viene quindi ritirato dal senatore **LISEI** (*FdI*).

La senatrice **TERNULLO** (*FI-BP-PPE*), accogliendo l'invito del Governo, riformula l'ordine del giorno G/1903/11/1, in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto.

Il presidente **DE PRIAMO** (*FdI*) ritira l'ordine del giorno G/1903/12/1.

Il senatore **LISEI** (*FdI*) accogliendo l'invito del Governo, riformula l'ordine del giorno G/1903/13/1, in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto.

Gli ordini del giorno G/1903/14/1, G/1903/15/1 e G/1903/16/1 vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

La senatrice **TERNULLO** (*FI-BP-PPE*), accogliendo l'invito del Governo, riformula l'ordine del giorno G/1903/17/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto.

Successivamente, accogliendo l'invito del Governo, riformula l'ordine del giorno G/1903/18/1, in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto.

Il senatore **LISEI** (*FdI*), accogliendo l'invito del Governo, riformula l'ordine del giorno G/1903/19/1, in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*), preannunciando l'astensione del suo Gruppo, evidenzia che il testo in esame presenta, a monte, un grave *vulnus*, costituito dall'invarianza finanziaria, e segnala che il profilo problematico dell'assenza di risorse aggiuntive a sostegno della riforma è emerso anche dalle audizioni.

Stigmatizza, poi, la scelta del Parlamento di rinunciare sostanzialmente all'esercizio della potestà legislativa su una materia che attendeva da oltre quarant'anni di essere riformata, per delegare al Governo la relativa disciplina. A tal proposito, ricorda che il suo Gruppo ha tentato di restituire al Parlamento la centralità che gli spetta, mediante la presentazione di emendamenti che operavano una sostanziale riscrittura delle norme all'esame della Commissione.

Evidenzia, inoltre, la sussistenza di problemi di coerenza normativa, giacché il disegno di legge in esame attribuisce compiti di tutela della sicurezza pubblica, che è, come è noto, una competenza dello Stato e non degli enti territoriali. Tale circostanza, peraltro, pone in luce anche il connesso problema, evidenziato dalle sigle sindacali nel corso delle audizioni, che l'attribuzione di nuovi compiti e responsabilità dovrebbe comunque accompagnarsi al riconoscimento di specifiche tutele sul piano previdenziale, assicurativo e infortunistico, che nel caso di specie, invece, mancano, avendo la delega la pretesa di operare a risorse invariate. Ribadisce, in conclusione, che il disegno di legge in esame svelerebbe la sostanziale incapacità del Governo di affrontare la questione sicurezza, testimoniata dal costante ricorso alla decretazione d'urgenza in materia di sicurezza.

La senatrice **VALENTE** (*PD-IDP*), preannunciando l'astensione del suo Gruppo, rileva che la scelta della legge di delega in una materia come quella in esame potrebbe anche risultare, in astratto, condivisibile. Tuttavia, per sfruttare pienamente l'occasione di approvare una riforma attesa da decenni, il Parlamento avrebbe dovuto fissare in maniera estremamente puntuale i limiti

che il Governo è chiamato a rispettare in sede di adozione dei decreti legislativi, il che, però, non è avvenuto.

Ricorda che, nel corso delle audizioni, sono state segnalate diverse criticità, che il suo Gruppo ha cercato di fare proprie tramite la formulazione di emendamenti orientati a risolvere le problematiche segnalate. Lamenta che, malgrado tale sforzo, le criticità sono rimaste intatte e che le istanze rappresentate dagli interessati non sono state accolte.

Segnala quindi i numerosi problemi tuttora irrisolti, tra cui: le tutele previdenziali, assicurative e infortunistiche; la mancata interconnessione tra banche dati; la necessità di sblocco del tetto per il salario accessorio; la mancata considerazione delle esigenze dei diversi contesti territoriali in cui la polizia locale opera.

Il relatore **DELLA PORTA** (FdI) formula un sentito ringraziamento alla Commissione e al Governo e segnala che il disegno di legge affronta e modifica aspetti fondamentali della disciplina e costituisce una prima e doverosa risposta agli agenti che ogni giorno presidiano le nostre strade.

Respinge fermamente l'idea che la funzione parlamentare sarebbe stata svilita e che le istanze emerse dalle audizioni non sarebbero state adeguatamente valorizzate. Al contrario, ricorda che esse sono, per molti aspetti, confluite in ordini del giorno quasi tutti accolti dal Governo e che, quindi, incideranno sui decreti legislativi che saranno adottati.

Il **PRESIDENTE** si associa alle considerazioni del relatore e ribadisce, a nome dell'intera Commissione, la vicinanza a tutti gli appartenenti alla Polizia locale, formulando altresì un commosso ricordo nei confronti dei poliziotti caduti o feriti nell'adempimento del dovere.

La Commissione conferisce quindi il mandato al relatore Della Porta a riferire favorevolmente all'Assemblea sull'AS 1903, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione orale, con conseguente proposta di assorbimento degli AS 610, 704 e 883.

Legislatura 19^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 533 del 22/09/2026

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1903

G/1903/1/1 (testo 2)

Il Relatore

Il Senato,

premesso che

l'attuale frammentazione dei concorsi pubblici determina una notevole disparità nella qualità della selezione, con conseguente disomogeneità nella preparazione professionale del personale;

risulta necessario uniformare sul territorio nazionale le modalità di reclutamento del personale, garantendo procedure selettive fondate sul merito, sull'efficienza fisica e sull'idoneità psico-attitudinale;

l'articolo 57 del Codice di Procedura Penale individua gli appartenenti alla Polizia Locale quali Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dalla legge, mentre la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ulteriormente valorizzato il ruolo della Polizia Locale quale forza di polizia operante nell'ambito del sistema nazionale di sicurezza;

l'efficacia dell'azione di prevenzione e repressione dei reati richiede il pieno riconoscimento dell'operatività delle qualifiche di Polizia Giudiziaria senza limitazioni temporali nell'arco delle ventiquattro ore e per tutti i sette giorni della settimana, assicurando continuità nell'esercizio delle funzioni;

l'attuale limitazione territoriale degli interventi rappresenta un elemento di criticità operativa che mal si concilia con le esigenze di tutela della sicurezza pubblica, di inseguimento, di collaborazione interforze e di continuità dell'azione di polizia;

impegna il Governo

a valutare la compatibilità con i principi e criteri direttivi contenuti nel testo approvato dalla Camera dei deputati, delle seguenti misure:

prevedere che il reclutamento degli Agenti e degli Ufficiali di Polizia Locale avvenga mediante concorsi pubblici organizzati su base regionale, con graduatorie utilizzabili dagli Enti Locali del territorio regionale, assicurando uniformità di selezione e pari qualità professionale del personale;

stabilire che i concorsi regionali prevedano obbligatoriamente prove di efficienza fisica, accertamenti psico-attitudinali, prova scritta e prova orale, secondo standard omogenei definiti a livello nazionale;

prevedere, quale requisito ordinario di accesso ai concorsi pubblici della Polizia Locale, il limite massimo di età di 35 anni, elevabile fino a 38 anni nei confronti dei candidati che abbiano prestato servizio nelle Forze Armate, in

conformità alla normativa vigente e nel rispetto dei principi di valorizzazione dell'esperienza professionale maturata;

riconoscere in modo espresso la piena operatività delle qualifiche di Agente e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria attribuite al personale della Polizia Locale, assicurandone l'esercizio senza limitazioni temporali, nell'ambito delle funzioni attribuite dalla legge e nel rispetto dei principi desumibili dal Codice di Procedura Penale e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.

G/1903/2/1 (testo 2)

Pucciarelli, Pirovano, Tosato

Il Senato, premesso che:

il disegno di legge A.S. 1903 conferisce al Governo la delega per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della Polizia locale, con l'obiettivo di aggiornare una disciplina risalente alla legge 7 marzo 1986, n. 65, adeguandola alle mutate esigenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio;

il personale della Polizia locale esercita funzioni di polizia amministrativa, giudiziaria e stradale, concorrendo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, al sistema integrato di sicurezza e svolgendo attività che richiedono una preparazione tecnico-professionale altamente specialistica;

il reclutamento del personale della Polizia locale continua ad essere disciplinato dalle regole generali applicabili al personale degli enti locali, senza una disciplina organica che valorizzi le peculiarità delle funzioni esercitate e assicuri criteri uniformi sul territorio nazionale;

il riordino dell'ordinamento della Polizia locale costituisce l'occasione per definire un sistema di accesso coerente con le specificità professionali richieste agli appartenenti ai Corpi e ai Servizi di Polizia locale;

una disciplina concorsuale dedicata consentirebbe di uniformare i requisiti di accesso, le prove selettive e i percorsi formativi, rafforzando la qualità del reclutamento e l'omogeneità degli standard professionali sull'intero territorio nazionale;

tale intervento risulterebbe pienamente coerente con le finalità di riordino perseguite dal disegno di legge in esame e contribuirebbe a valorizzare la specificità ordinamentale della Polizia locale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'esercizio della delega, principi e criteri nazionali omogenei per la definizione delle qualifiche funzionali, dei ruoli professionali e delle progressioni di carriera del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, con l'indicazione dei requisiti di accesso, dei percorsi formativi, delle funzioni, delle responsabilità e dei criteri generali di progressione, da attuarsi nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale di comparto e dei regolamenti del servizio di cui all'articolo 5 del disegno di legge delega, nel rispetto delle competenze regionali e dei vincoli di finanza pubblica, prevedendo altresì denominazioni delle qualifiche che valorizzino i compiti peculiari e la specifica professionalità della polizia locale, in conformità

all'articolo 2, comma 1, lett. b), del disegno di legge di delega, come approvato dalla Camera dei deputati, ed evitino sovrapposizioni con le qualifiche e i gradi delle Forze di polizia.

G/1903/3/1 (testo 2)

Scurria, Spinelli, Leonardi, Lisei

Il Senato, premesso che:

il disegno di legge A.S. 1903 conferisce al Governo la delega per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della Polizia locale, con l'obiettivo di aggiornare una disciplina risalente alla legge 7 marzo 1986, n. 65, adeguandola alle mutate esigenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio;

il personale della Polizia locale esercita funzioni di polizia amministrativa, giudiziaria e stradale, concorrendo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, al sistema integrato di sicurezza e svolgendo attività che richiedono una preparazione tecnico-professionale altamente specialistica;

il reclutamento del personale della Polizia locale continua ad essere disciplinato dalle regole generali applicabili al personale degli enti locali, senza una disciplina organica che valorizzi le peculiarità delle funzioni esercitate e assicuri criteri uniformi sul territorio nazionale;

il riordino dell'ordinamento della Polizia locale costituisce l'occasione per definire un sistema di accesso coerente con le specificità professionali richieste agli appartenenti ai Corpi e ai Servizi di Polizia locale;

una disciplina concorsuale dedicata consentirebbe di uniformare i requisiti di accesso, le prove selettive e i percorsi formativi, rafforzando la qualità del reclutamento e l'omogeneità degli standard professionali sull'intero territorio nazionale;

tale intervento risulterebbe pienamente coerente con le finalità di riordino perseguite dal disegno di legge in esame e contribuirebbe a valorizzare la specificità ordinamentale della Polizia locale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'esercizio della delega, principi e criteri nazionali omogenei per la definizione delle qualifiche funzionali, dei ruoli professionali e delle progressioni di carriera del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, con l'indicazione dei requisiti di accesso, dei percorsi formativi, delle funzioni, delle responsabilità e dei criteri generali di progressione, da attuarsi nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale di comparto e dei regolamenti del servizio di cui all'articolo 5 del disegno di legge delega, nel rispetto delle competenze regionali e dei vincoli di finanza pubblica, prevedendo altresì denominazioni delle qualifiche che valorizzino i compiti peculiari e la specifica professionalità della polizia locale, in conformità all'articolo 2, comma 1, lett. b), del disegno di legge di delega, come approvato dalla Camera dei deputati, ed evitino sovrapposizioni con le qualifiche e i gradi delle Forze di polizia.

G/1903/4/1 (testo 2)

De Priamo, Tubetti, Spinelli, Leonardi, Lisei

Il Senato,

premesso che

l'articolo 3, comma 1, lettera m), rinvia alla contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali per la definizione delle qualifiche di agente, sovrintendente, ispettore e commissario e della relativa progressione di carriera;

l'attuale articolazione delle qualifiche non prevede percorsi di valorizzazione interna specifici per il passaggio da agente a ufficiale;

è necessario prevedere percorsi di valorizzazione interna per il passaggio da agente a ufficiale, nonché per le selezioni da dirigente della Polizia Locale, anche con l'istituzione di albi regionali per garantire competenza, prevenire nomine discrezionali e valorizzare la professionalità sia per Funzionari Comandanti che per Dirigenti Comandanti;

impegna il Governo

a prevedere, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, che l'accesso alle figure professionali degli ufficiali e dei dirigenti della Polizia Locale sia disciplinato prevedendo percorsi di valorizzazione interna riservati al personale della Polizia Locale in possesso di determinati requisiti di servizio e professionali.

G/1903/11/1 (testo 2)

Gasparri, Ternullo, Occhiuto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1903, recante delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale,

premesso che:

il provvedimento contempla dispositivi destinati alla tutela dell'incolumità del personale, forme di patrocinio legale per fatti compiuti in servizio e la valorizzazione professionale nell'ambito della contrattazione collettiva;

gli operatori sono esposti ad aggressioni, minacce, situazioni di coazione fisica, procedimenti giudiziari connessi all'attività di servizio e impieghi caratterizzati da turnazioni, lavoro notturno e condizioni disagiate;

le dotazioni devono essere individuate in coerenza con la valutazione dei rischi e con le diverse tipologie di servizio, assicurando formazione, manutenzione e tracciabilità dell'impiego;

ritenuto necessario garantire una tutela legale tempestiva e omogenea e riconoscere la specificità professionale del personale attraverso gli strumenti propri della contrattazione collettiva,

impegna il Governo:

a definire standard minimi nazionali, differenziati per tipologia di servizio e livello di rischio, relativi ai dispositivi di protezione individuale, agli strumenti di comunicazione, alle dotazioni tecnologiche, ai mezzi e agli strumenti di

autotutela, assicurando formazione, manutenzione e periodica verifica dell'idoneità;

a promuovere la costituzione di parte civile dell'ente locale nei procedimenti relativi ad aggressioni o gravi minacce commesse ai danni degli operatori in ragione del servizio;

a valorizzare, nell'ambito del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni locali e della contrattazione integrativa, la specificità professionale del personale della polizia locale, tenendo conto del grado di responsabilità, del rischio operativo, della turnazione, del lavoro notturno e dei servizi disagiati;

a valutare risorse dedicate e forme di cofinanziamento per gli enti in maggiore difficoltà, subordinando ogni intervento oneroso alla preventiva quantificazione degli effetti finanziari e all'individuazione delle necessarie coperture.

G/1903/13/1 (testo 2)

Scurria, Spinelli, Leonardi, Lisei

Il Senato,

premesso che

il provvedimento in esame interviene sull'ordinamento della polizia locale, anche al fine di rafforzarne il coordinamento con le esigenze di sicurezza urbana integrata, controllo del territorio e cooperazione operativa con le Forze di polizia dello Stato;

risulta essenziale precisare che il personale dei Corpi e dei Servizi di polizia locale, quando impiegato nell'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza e nei servizi disposti o coordinati in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, operi secondo le direttive dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza e, per i profili tecnico-operativi, su coordinamento del Questore;

nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale e della disciplina ordinamentale di settore, non sono previsti specifici istituti giuridici, economici, previdenziali, assistenziali e assicurativi per il personale dei Corpi e dei Servizi di polizia locale impiegato nell'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, che contestualmente tengano conto dell'esposizione al rischio operativo e dell'eventuale attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di continuare a prevedere che il personale dei Corpi e dei servizi di polizia locale, nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e di agente di pubblica sicurezza, nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio, dei servizi congiunti con le Forze di polizia, delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, dei servizi disposti o coordinati in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di specifici servizi od operazioni disposti per motivi di pubblica sicurezza ai sensi della normativa vigente, dipenda operativamente dalla competente Autorità di pubblica sicurezza, ferme restando le prerogative del sindaco e le funzioni del comandante del rispettivo Corpo o servizio.

G/1903/17/1 (testo 2)
Gasparri, Ternullo, Occhiuto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1903, recante delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale,

premesso che:

il provvedimento prevede criteri in materia assistenziale, assicurativa e infortunistica, nonché la valutazione delle specifiche classi di rischio connesse ai compiti svolti dal personale della polizia locale;

gli operatori svolgono attività caratterizzate da esposizione continuativa al traffico veicolare, agli agenti atmosferici, al lavoro notturno, alle aggressioni, alle colluttazioni, ai rilievi di sinistri e agli interventi sanitari obbligatori;

la strada e gli altri luoghi nei quali si svolgono i servizi operativi costituiscono specifici ambienti di lavoro, nei quali devono essere individuati, valutati e prevenuti i rischi professionali;

ritenuto necessario fondare il riconoscimento della gravosità e della natura usurante delle mansioni su dati oggettivi relativi a infortuni, malattie professionali, turnazioni, lavoro notturno, aggressioni e condizioni operative,

impegna il Governo **a valutare l'opportunità**, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in sede di attuazione dei criteri di delega in materia assistenziale, assicurativa e infortunistica:

di definire specifiche classi di rischio che tengano conto delle peculiari condizioni di rischio connesse alle attività operative svolte dal personale della Polizia locale, anche con riguardo ai servizi esterni e alle situazioni di potenziale esposizione ad aggressioni o minacce;

di favorire iniziative volte a promuovere un'adeguata considerazione dei rischi operativi propri della Polizia locale nell'ambito dei documenti di valutazione dei rischi degli enti locali, anche con riferimento alle connesse misure di prevenzione e tutela del personale;

di avviare un'istruttoria tecnico-finanziaria, con il coinvolgimento delle Amministrazioni competenti, volta a qualificare le mansioni maggiormente esposte della Polizia locale tra le attività gravose e usuranti;

tenuto conto della specificità e della gravosità delle funzioni svolte dal personale della Polizia locale, di prevedere eventuali ulteriori interventi in materia previdenziale complementare e assistenziale.

G/1903/18/1 (testo 2)
Gasparri, Ternullo, Occhiuto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1903, recante delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale,

premesso che:

il provvedimento contempla l'accesso ai sistemi informativi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali della polizia locale;

le differenze dimensionali e organizzative tra gli enti locali rendono opportuno graduare l'accesso diretto alle banche dati sulla base di criteri oggettivi, evitando sia indiscriminate estensioni delle abilitazioni sia condizioni che impediscano ai Corpi di svolgere efficacemente i propri compiti;

la selettività dell'accesso deve essere riferita all'ente locale titolare del Corpo o del servizio, alla popolazione e al territorio serviti, alla consistenza dell'organico, al volume delle attività, alla complessità operativa e all'eventuale esercizio associato delle funzioni;

ritenuto indispensabile assicurare abilitazioni nominative e profilate, responsabilità definite, formazione degli operatori, tracciabilità delle interrogazioni, verifiche periodiche e adeguate misure di sicurezza informatica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:

dare attuazione al principio e criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lett. l), del disegno di legge, con particolare riguardo al criterio di selettività soggettiva dell'accesso da parte dei corpi di polizia locale al CED di cui all'articolo 8 della legge 121/1981, tenendo conto della popolazione residente, dell'estensione e della complessità del territorio, della consistenza del corpo o servizio, del volume dell'attività operativa, delle funzioni effettivamente esercitate e della gestione singola o associata;

prevedere che le abilitazioni siano nominative, profilate e attribuite sotto la responsabilità del Comandante o di funzionari formalmente incaricati, con formazione obbligatoria, tracciamento integrale delle consultazioni, controlli periodici e revoca in caso di uso improprio.

G/1903/19/1 (testo 2)

Scurria, Spinelli, Leonardi, Lisei

Il Senato,

premesso che

il disegno di legge in esame reca una delega al Governo in materia di riordino della disciplina della polizia locale;

risulta essenziale valorizzare il ruolo dei Corpi e dei Servizi di polizia locale nell'ambito del sistema integrato della sicurezza, anche attraverso un più efficace scambio informativo con le Forze di polizia dello Stato e con le altre amministrazioni competenti;

la tempestiva alimentazione del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché degli ulteriori sistemi informativi individuati dal Ministero dell'interno, costituisce uno strumento idoneo a rafforzare il coordinamento operativo, l'efficacia delle attività di prevenzione e repressione dei reati e il controllo del territorio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza informatica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:

dare attuazione al principio e criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lett. l), del disegno di legge, con particolare riguardo al criterio di selettività soggettiva dell'accesso da parte dei corpi di polizia locale al CED di cui all'articolo 8 della legge 121/1981, tenendo conto della popolazione residente, dell'estensione e della complessità del territorio, della consistenza del corpo o servizio, del volume dell'attività operativa, delle funzioni effettivamente esercitate e della gestione singola o associata;

prevedere che le abilitazioni siano nominative, profilate e attribuite sotto la responsabilità del Comandante o di funzionari formalmente incaricati, con formazione obbligatoria, tracciamento integrale delle consultazioni, controlli periodici e revoca in caso di uso improprio.

**DI SEGUITO IL TESTO DEL DDL S.1903
PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO PIANTEDOSI
“Delega al Governo per il riordino delle funzioni e
dell’ordinamento della polizia locale”
APPROVATO IN 1^ COMMISSIONE A.C. SENATO IL
22/09/2026**





DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)

(v. stampato Camera n. 1716)

approvato dalla Camera dei deputati il 14 maggio 2026

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 maggio 2026*

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della
polizia locale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, tramite revisione della disciplina recata dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, al fine di aggiornare, riordinare e coordinare la disciplina statale vigente in materia, introducendo le necessarie disposizioni innovative. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 nonché dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997 e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 6, comma 2, sono successivamente

trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al secondo o al quarto periodo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega di cui ai commi 1 e 3 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e della procedura di cui al comma 2 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) individuazione delle funzioni di polizia locale dei comuni, delle province e

delle città metropolitane e dei relativi compiti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione;

b) individuazione dei compiti peculiari e delle attività svolte dal personale della polizia locale e della specifica professionalità del predetto personale;

c) mantenimento della distinzione tra le funzioni di polizia locale e le funzioni e i compiti delle Forze di polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, della legge 1° aprile 1981, n. 121, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e delle altre disposizioni vigenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi specifici)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuazione e disciplina delle funzioni per le quali è attribuita la qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, mantenendo, per l'attribuzione di quest'ultima, la competenza del prefetto;

b) previsione, con riguardo alla qualifica di agente di pubblica sicurezza di cui alla lettera a), dei seguenti casi in cui la predetta qualifica non può essere conferita e, se conferita, il prefetto ne dichiara la perdita:

1) mancato godimento dei diritti civili e politici;

2) condanna, anche con sentenza non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma

dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di esclusione della punibilità;

3) sottoposizione a misura di prevenzione;

4) espulsione dalle Forze armate o da corpi militarmente organizzati;

5) destituzione o licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica amministrazione;

6) qualora emergano comunque concreti e rilevanti elementi ostativi riferiti alla condotta del personale della polizia locale, anche in assenza di condanna penale, ove la stessa sia lesiva dell'onore e del prestigio del corpo o del servizio di polizia locale ovvero sia socialmente pericolosa, anche con riferimento al porto delle armi connesso alla qualifica di agente di pubblica sicurezza;

c) previsione che le funzioni di polizia giudiziaria, le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e i compiti di polizia stradale siano esercitati dal personale che svolge servizio di polizia locale nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni;

d) disciplina delle funzioni del comandante del corpo di polizia locale e dei requisiti di accesso alla relativa qualifica, con la valorizzazione, per il personale della polizia locale in possesso dei requisiti professionali e formativi prescritti, dell'esperienza maturata con pieno merito nel corpo di polizia locale di appartenenza, prevedendo in particolare:

1) i criteri della procedura pubblica di selezione da parte di commissioni tecniche, composte anche da personale che abbia maturato una significativa esperienza nel settore della polizia locale, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, sulla base

di comprovate professionalità ed esperienza e del possesso dei titoli professionali richiesti per l'accesso alla carriera dirigenziale pubblica;

2) il conferimento dell'incarico a tempo determinato;

3) la responsabilità verso il sindaco, il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana per l'attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall'ente in riferimento alla sicurezza urbana e al servizio di polizia locale;

e) attribuzione alla contrattazione collettiva, nell'ambito di apposite sezioni per la polizia locale istituite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali e della separata area dirigenziale, della facoltà di utilizzare, nell'ambito dei fondi contrattualmente previsti, specifiche risorse da destinare al trattamento accessorio, ivi comprese quelle derivanti da disposizioni di legge che prevedano finanziamenti in favore del personale, e alla valorizzazione professionale del personale della polizia locale, anche con qualifica dirigenziale, secondo le specifiche indicazioni contenute negli atti di indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) riconoscimento, nell'ambito delle sezioni negoziali di cui alla lettera e), dei criteri generali di rappresentatività sindacale di cui agli articoli 42, comma 10, e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

g) introduzione di disposizioni, con efficacia a decorrere da un termine non antecedente all'anno 2027, in materia assistenziale, assicurativa e infortunistica, con particolare riferimento all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e ai connessi benefici relativi al rimborso delle spese di degenza e all'eroga-

zione del corrispondente equo indennizzo, anche prevedendo l'istituzione di specifiche classi di rischio, tenuto conto dei compiti svolti, nonché alla conferma dell'applicazione al personale della polizia locale della disciplina vigente in materia di elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari ove previsto;

h) ricognizione della disciplina relativa al documento di valutazione dei rischi, redatto dalle amministrazioni locali quali datori di lavoro, prevedendo in particolare che vengano individuati specifici capitoli dedicati ai rischi derivanti da aggressione fisica, da colluttazione e da minaccia a mano armata connessi allo svolgimento di:

1) trattamenti sanitari obbligatori e accertamenti sanitari obbligatori;

2) attività di presidio del territorio, di posti di controllo e di rilievo di sinistri stradali;

3) interventi di concorso nel mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana;

4) contrasto dei fenomeni di degrado urbano e di spaccio di sostanze stupefacenti;

i) previsione, per il personale della polizia locale che agisca in qualità di agente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, della facoltà di avvalersi, in accordo con l'ente di appartenenza, previa verifica dell'assenza di conflitti di interessi e della disponibilità delle risorse necessarie nel bilancio dell'ente medesimo, del patrocinio legale di un libero professionista di fiducia con attribuzione del pagamento delle spese legali all'ente di appartenenza o del patrocinio dell'avvocatura dell'ente di ap-

partenenza, ove costituita, nonché previsione del diritto di rivalsa da parte dell'ente di appartenenza se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso;

l) disciplina delle forme di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato, prevedendo il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale e le procedure di accesso da parte di questi ultimi al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché le modalità di trasmissione, ai fini del loro inserimento negli archivi del predetto Centro elaborazione dati, del contenuto degli atti, delle informative e dei documenti prodotti dai corpi medesimi nel corso delle attività amministrative e di prevenzione e repressione dei reati, nonché dei dati essenziali relativi alle notizie qualificate di reato sulla base dei principi di onerosità, con attribuzione delle spese all'ente locale, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, di necessità dell'accesso, di selettività oggettiva e soggettiva dell'accesso stesso e di garanzia della sicurezza informatica;

m) rinvio alla contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali per la definizione delle qualifiche di agente, sovrintendente, ispettore e commissario e della relativa progressione di carriera, con le relative declaratorie e disciplina applicativa, nell'ambito delle rispettive aree di inquadramento e nel rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e delle risorse contrattuali a tal fine destinate;

n) previsione dell'accesso, da parte dei corpi di polizia locale, ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'esercizio delle funzioni istituzionali previste

dalla presente legge e dai decreti legislativi di cui all'articolo 1 e nell'ambito delle proprie attribuzioni, sulla base del principio di onerosità e con attribuzione delle spese ai sensi della lettera *l*);

o) disciplina dell'armamento individuale e di reparto, individuato tra le armi comuni da sparo e le armi a impulsi elettrici, nonché degli strumenti di autodifesa del personale dei corpi di polizia locale;

p) disciplina relativa all'addestramento, all'uso e al porto delle armi, senza licenza, per ragioni di servizio ovvero anche fuori dal servizio purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza o anche al di fuori di tale ambito per esigenze di mobilità connesse alle predette ragioni di servizio e al luogo di dimora abituale e nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), alla tenuta e alla custodia dell'armamento nonché ai casi di revoca o di sospensione dell'affidamento delle armi.

Art. 4.

*(Coordinamento tra lo Stato, le regioni
e gli enti locali)*

1. Nell'esercizio della potestà legislativa ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 prevedono i principi generali e le disposizioni comuni relativamente alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale della polizia locale, salva la potestà legislativa regionale in materia di:

a) formazione e aggiornamento professionale del personale della polizia locale mediante la promozione di strutture formative anche di carattere interregionale;

b) finanziamento o cofinanziamento di convenzioni tra lo Stato, le regioni e gli

enti locali in materia di sicurezza integrata e urbana, anche al fine di migliorare l'esercizio delle funzioni della polizia locale mediante l'accesso a banche di dati e lo scambio di informazioni.

Art. 5.

(Principi e criteri direttivi specifici relativi ai regolamenti del servizio di polizia locale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede alla revisione della disciplina in materia di contenuto minimo dei regolamenti del servizio di polizia locale, anche per quanto concerne la disciplina dell'informazione nei riguardi dei diversi livelli di governo e del coordinamento tra essi, nel rispetto delle competenze legislative regionali e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea provvedano all'individuazione dei dispositivi di tutela dell'incolumità del personale, stabilendo altresì i casi e le modalità per la loro assegnazione, nell'ambito delle seguenti tipologie: dispositivi di contenzione per bloccare i polsi di un individuo; giubbotti antitaglio; giubbotti antiproiettile; cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio; caschi e scudi di protezione; altri dispositivi utili all'autotutela dell'integrità fisica degli operatori, ivi compresi dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare lo svolgimento dell'attività operativa;

b) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea disciplinino i casi in cui possono essere effettuate, al di fuori dell'ambito territoriale di competenza:

1) operazioni di polizia giudiziaria, d'iniziativa dei singoli operatori nel caso di flagranza di un reato commesso nel territorio dell'ente di appartenenza o degli enti locali associati;

2) missioni per finalità di collegamento o di rappresentanza, per soccorso in caso di pubbliche calamità e disastri, d'intesa tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui sono esercitate le funzioni, nonché in ausilio di altri corpi di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali ovvero per lo svolgimento di specifici servizi od operazioni, previa stipulazione di appositi accordi o, nei casi d'urgenza, d'intesa tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui sono esercitate le funzioni;

c) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea provvedano all'individuazione dei requisiti minimi di ammissione per la partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale dei corpi di polizia locale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea provvedano alla determinazione della dotazione organica complessiva del corpo di polizia locale nonché delle singole qualifiche del relativo personale, secondo criteri di funzionalità, di efficienza e di economicità, tenendo conto del numero degli abitanti, dei flussi, anche stagionali, della popolazione, dell'estensione e della morfologia del territorio e delle caratteristiche socio-economiche delle comunità locali, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle regioni e nei limiti delle risorse e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della

presente legge si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzano le occorrenti risorse finanziarie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni a legislazione vigente.

Art. 7.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.